


Prot. N. 0041921 / P / GEN
dd. 19/01/2024

AMM: r_friuve
AOO: grfv

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZE	
tel + 39 040 377 2010 fax + 39 040 377 2380	finanze@certregione.fvg.it finanze@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, Corso Cavour 1

Allegati: 2 (decisione CE C(2023) 9188 final
del 21.12.2023 e DGR n. 2136/2023)

Direzione generale
direzione generale@certregione.fvg.it

Direzione centrale infrastrutture e territorio
territorio@certregione.fvg.it

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
salute@certregione.fvg.it

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile
ambiente@certregione.fvg.it

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
lavoro@certregione.fvg.it

Direzione centrale finanze
finanze@certregione.fvg.it

AdG POR FESR
finanze@certregione.fvg.it

Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell'immigrazione
autonomielocali@certregione.fvg.it

Direzione centrale cultura e sport
cultura@certregione.fvg.it

Direzione centrale attività produttive
economia@certregione.fvg.it

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e
sistemi informativi
patrimonio@certregione.fvg.it

Protezione civile della Regione
protezione.civile@certregione.fvg.it

Camera di Commercio della Venezia Giulia
cciaa@pec.vg.camcom.it

Camera di Commercio Pordenone-Udine
cciaa@pec.pnud.camcom.it

Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
loro indirizzi PEC

e, per conoscenza

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche
agricoltura@certregione.fvg.it

Segretariato generale
Servizio affari giuridici e legislativi
segretariato@certregione.fvg.it

Ufficio di gabinetto
gabinetto@certregione.fvg.it

Ufficio Stampa e Comunicazione

Avvocatura della Regione
avvocatura@certregione.fvg.it

Agenzia lavoro & sviluppoimpresa
lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it

Referenti regionali per gli aiuti di Stato
loro indirizzi PEO

Trasmesso esclusivamente a mezzo PEC e PEO agli indirizzi sopra elencati

Oggetto: DGR n. 2136 del 29 dicembre 2023 – “Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023” (SA.110741) approvato ai sensi della “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” del 20 novembre 2023 (C(2023) 8045 final). Indicazioni per l’attuazione.

Il 20 novembre 2023 la Commissione europea (CE) ha adottato la Comunicazione “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (C(2023) 8045 final), di seguito Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023, con la quale sono state prorogate, **fino al 30 giugno 2024**, le sezioni 2.1 e 2.4 del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (C(2023) 1711 final del 9.3.2023, che, a sua volta, fa seguito ai Quadri temporanei del 23 marzo 2022, del 20 luglio 2022 e del 28 ottobre 2022.

Come noto, gli aiuti previsti nei predetti quadri temporanei di crisi sono destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro che la CE ritiene sia stato provocato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni e dalle contromisure adottate. Detti aiuti sono soggetti all’obbligo di notifica preventiva, conseguentemente, le Amministrazioni pubbliche che intendono utilizzare risorse proprie o, comunque, nella propria disponibilità, per concedere gli aiuti previsti nei sopra richiamati quadri temporanei, devono preventivamente acquisire, mediante il procedimento di notifica, l’autorizzazione della CE.

In relazione a ciò, si ricorda che, al fine di sollevare le Amministrazioni in indirizzo dai predetti oneri di notifica preventiva, la scrivente Direzione aveva provveduto a notificare sia il “Regime quadro FVG” (SA.102721), con validità fino al 31 dicembre 2022, sia il “Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022” (SA.105004), con validità fino al 31 dicembre 2023. Detti regimi quadro regionali avevano acquisito l’autorizzazione della CE alla concessione delle tipologie di aiuto di cui alle sezioni 2.1 (aiuti di importo limitato), 2.2 (sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie), 2.3 (sostegno alla liquidità sotto forma di prestiti agevolati) e 2.4 (aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica), previsti rispettivamente dal Quadro temporaneo di crisi del 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022 e dal Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022.

Si ricorda altresì che il “Regime quadro FVG” (SA.102721) era stato adottato con DGR n. 1260 del 5 settembre 2022 e il “Regime quadro FVG” (SA.105004) era stato adottato con DGR n. 178 del 3 febbraio 2023.

A seguito della sopra richiamata Comunicazione della Commissione europea del 20 novembre 2023, la scrivente Direzione ha recentemente provveduto ad una nuova notifica volta a prorogare le sezioni 2.1 e 2.4 fino al 30 giugno 2024 e ad aumentare il massimale della sezione 2.1 da 2 milioni per impresa, per Stato membro a 2.25 milioni per impresa, per Stato membro, indicando come autorità concedenti degli aiuti temporanei le medesime dei Regimi quadro FVG precedenti. Non essendo state prorogate dalla Commissione europea le sezioni 2.2 e 2.3, le stesse non sono incluse nel nuovo regime e risultano scadute il 31.12.2023.

La Commissione europea ha autorizzato il nuovo regime, **rinominato** "Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023" con la decisione C(2023) 9188 final del 21 dicembre 2023, assegnando il numero **SA.110741**. Detto regime è stato adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 2136 del 29 dicembre 2023.

Si precisa che misure di aiuto istituite da soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, dagli Enti locali e dalle Camere di commercio, industria e artigianato con sede nel territorio regionale non sono coperte dal regime SA.110741.

Le Amministrazioni in indirizzo possono procedere all'istituzione di misure attuative del "Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023" (SA.110741), alle condizioni ivi previste.

Qualora siano state approvate **misure attuative del precedente "Regime quadro FVG" (SA.105004)**, adottato con DGR n. 178 del 3 febbraio 2023, **il loro eventuale prolungamento temporale fino al 30 giugno 2024**, può essere attuato **mediante l'adozione di "nuove" misure attuative** che abbiano a riferimento il "Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023" (SA.110741), procedendo, conseguentemente, ad adeguare la corrispondente registrazione in RNA sulla base delle indicazioni di seguito esposte.

Per poter procedere alla concessione degli aiuti in argomento, le Amministrazioni in indirizzo sono tenute a rispettare termini, importi, intensità massime degli aiuti, imprese beneficiarie e ogni altra condizione contenuta nel "Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023", a cui si rinvia integralmente.

Ulteriore elemento su cui appare opportuno richiamare l'attenzione afferisce al fatto che, tra i dati comunicati alla CE ai fini dell'autorizzazione, è stato ricompreso anche il valore massimo stimato di risorse che l'Amministrazione notificante auspica di poter impiegare per la concessione degli aiuti oggetto della notifica. Detto budget, autorizzato dalla CE, rappresenta pertanto l'importo massimo concedibile in termini di aiuti individuali dalle Amministrazioni in indirizzo e consiste nelle risorse, comunque, **nella disponibilità delle stesse**.

Con riguardo alle misure di aiuto previste nel "Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 20 novembre 2023", è stato confermato, per le due predette sezioni prorogate, il **budget potenziale** del Regime quadro FVG del 28 ottobre 2022, come di seguito suddiviso:

tipologia di aiuto	“Regime quadro FVG”	Quadro temporaneo di crisi	Budget autorizzato
aiuti di importo limitato	art. 4	sezione 2.1	300 milioni EUR
aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica	art. 7	sezione 2.4	150 milioni EUR
Totale			450 milioni EUR

Si precisa che il budget delle sezioni 2.1. e 2.4, rispettivamente di 300 milioni EUR e di 150 milioni EUR, **include** gli importi eventualmente già concessi ai sensi del “Regime quadro FVG” (SA.102721) scaduto a dicembre 2022 e riattivato con l'autorizzazione del regime SA.105004, valevole fino a dicembre 2023.

Si precisa, inoltre, che **non sono ammesse compensazioni tra i budget autorizzati per ciascuna tipologia di aiuto**, pertanto, gli aiuti individuali concessi in relazione a ciascuna tipologia di aiuto non possono superare l'importo del relativo budget. Aumenti di tali importi devono essere preventivamente autorizzati dalla CE in esito a una nuova procedura di notifica che sarà eventualmente esperita dalla scrivente Direzione.

Si specifica, infine, che **detti importi per sezione devono intendersi come inclusivi di tutte le risorse impiegabili a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata**. Ciò significa che l'eventuale impiego di risorse provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), dall'“Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus” (CRII) o dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) deve intendersi incluso nel predetto budget, come anche le eventuali risorse relative a regimi che verranno riquilibrati ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2022, come più sotto specificato (art. 3, comma 6, del “Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023”).

RICLASSIFICAZIONE REGIMI ESISTENTI

Come noto, la legge regionale 12 maggio 2022, n. 7 (Norme per l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a seguito della crisi in Ucraina) ha previsto, all'articolo 3 (Aiuti di Stato), la possibilità di reinquadrare, mediante atto amministrativo, regimi esistenti nell'ambito del *Quadro temporaneo di crisi* del 23 marzo 2022 e sue successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo preme precisare che la disposizione in parola:

- riguarda esclusivamente regimi esistenti istituiti dall'Amministrazione regionale;
- si riferisce ai regimi esistenti in <<de minimis>> o esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), purché le finalità perseguite siano coerenti con quelle del predetto *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023;
- non è applicabile ai regimi notificati e autorizzati dalla CE in base a specifiche basi giuridiche in materia di aiuti di Stato, quali ad esempio quelle relative al mondo trasporti o al Quadro temporaneo COVID-19;

- non è altresì applicabile a procedure già in corso e in nessun caso è possibile la riqualificazione di aiuti individuali già concessi.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA)

Il “Regime quadro FVG” (SA. 102721) è stato registrato nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato (RNA) come “misura quadro” con il codice CAR 23621. A seguito dell’approvazione del “Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 28 ottobre 2022” è stato acquisito il codice CAR 24984 (che è, quindi, collegato al CAR master 23621).

La scrivente Direzione ha provveduto alla registrazione in RNA del “Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023” come nuova versione della predetta “misura quadro”, acquisendo il **codice CAR 28222** (che è, quindi, collegato al CAR 24984 e al CAR master 23621). Conseguentemente, **le misure di aiuto adottate dalla Amministrazioni in indirizzo**, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del “Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023”, **vanno registrate come misure attuative** nell’ambito del predetto CAR 28222. Al riguardo è possibile seguire, *mutatis mutandis*, la procedura descritta nell’allegato 2.1 della guida tecnica al sistema rinvenibile nella sezione “supporto documentale” del sito RNA (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/documentazione_tecnica).

Le indicate procedure di accreditamento al RNA, propedeutiche alle attività di registrazione delle misure attuative e degli aiuti individuali, dovranno essere preventivamente espletate a cura delle Amministrazioni richiedenti.

Si coglie l’occasione per ricordare che:

- come per gli aiuti concessi nell’ambito del Quadro temporaneo COVID-19, anche in questo caso, per gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati, riferibili a qualsiasi articolo del “Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023”, in RNA va inserito il valore nominale del prestito sottostante per ciascun beneficiario;
- il budget autorizzato per il “Regime quadro FVG per le sezioni 2.1 e 2.4 del *Quadro temporaneo di crisi* del 20 novembre 2023”, sebbene sia stato inserito all’atto della registrazione dello stesso in RNA, non risulta essere “bloccante”. Conseguentemente **le Amministrazioni in indirizzo, prima di provvedere alla registrazione della propria misura attuativa, dovranno verificare il rispetto dei massimali sopra riportati contattando la scrivente Direzione centrale al seguente indirizzo: aiutidistato@regione.fvg.it.**

Distinti saluti.

Il Ragioniere generale
dott. Alessandro Zacchigna
(firmato digitalmente)

Contatti:

Alessandro Rossetto (alessandro.rossetto@regione.fvg.it)

Annalisa Rondi (annalisa.rondi@regione.fvg.it)

Erica Bottai (erica.bottai@regione.fvg.it)